

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 24/03/2009 n. 1775
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

La c.d. "clausola di gradimento" attribuisce all'Amministrazione appaltante la potestà di non aggiudicare la gara alla ditta partecipante, pur in presenza di una offerta economicamente vantaggiosa e congrua, in assenza del prescritto "gradimento" della Amministrazione medesima, da intendersi quale "requisito di sicurezza" e, quindi, come espressione di una valutazione di stretto merito non censurabile in sede di legittimità. Ne consegue la insussistenza di un interesse alla conoscenza delle ragioni di non gradimento in dichiarata funzione strumentale di una inammissibile tutela giurisdizionale siccome priva di utilità.